

Privati

ARTIGIANCASSA S.p.A.

Avviso

POR FSR LAZIO 2014-2020 Asse 3 Azione 3.6.I Avviso voucher di garanzia



POR FESR LAZIO 2014-2020
Asse 3 Azione 3.6.1
AVVISO
VOUCHER DI GARANZIA

SOMMARIO

Art. 1 – Premessa.....	2
Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso.....	2
Art. 3 – Soggetto Gestore	2
Art. 4 – Dotazione finanziaria.....	2
Art. 5 – Soggetti beneficiari.....	2
Art. 6 – Requisiti di ammissibilità	4
Art. 7 – Interventi e spese ammissibili	6
Art. 8 – Caratteristiche del VG	7
Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda.....	8
Art. 10 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda	9
Art. 11 – Istruttoria delle domande e concessione dell’agevolazione	10
Art. 12 – Cause di inammissibilità.....	10
Art. 13 – Comunicazione degli esiti istruttori.....	10
Art. 14 – Modalità di erogazione del VG	11
Art. 15 – Obblighi del Soggetto beneficiario	11
Art. 16 – Controllo e Monitoraggio	11
Art. 17 – Rinuncia.....	12
Art. 18 – Revoca del beneficio	12
Art. 19 – Revoca totale e recupero del VG.....	12
Art. 20 – Informativa a tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.....	13
Art. 21 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	14
Art. 22 – Disposizioni finali.....	14
GLOSSARIO.....	15
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	18

Art. 1 – Premessa

Il presente Avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (“**POR**”), Asse 3 “Competitività”.

In particolare, il Voucher di Garanzia (“**VG**”), contribuisce al conseguimento della priorità di investimento d) sostenere la capacità delle Piccole e Medie Imprese (“**PMI**”) di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione nell’ambito dell’Asse prioritario 3, e dell’obiettivo specifico 3.6 attraverso l’**Azione 3.6.1**: *“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”* - Garanzie e accesso al credito;

Tramite il VG la Regione Lazio intende contribuire a realizzare l’Obiettivo del POR di miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese. Il VG infatti sostiene l’ampliamento del mercato delle garanzie al credito, in tal modo contribuendo indirettamente, e sostanzialmente, ad incrementare l’accesso a nuovo credito bancario.

Il Glossario e i Riferimenti normativi fanno parte integrante del presente Avviso.

Art. 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’Avviso

Il Voucher di Garanzia è un contributo a fondo perduto richiedibile da una PMI sul costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing.

L’Avviso definisce le caratteristiche dell’intervento e della spesa ammissibile, i soggetti che possono ottenere i benefici, la misura dell’aiuto, i criteri di valutazione, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell’agevolazione, le cause di decadenza e i recuperi.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale “Soggetto gestore” a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

Il VG ha una dotazione iniziale prevista di 3 milioni di Euro a valere sull’Asse 3 “Competitività del POR FESR Lazio 2014-2020, interamente allocati sull’Azione 3.6.1 – Garanzie e accesso al credito.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione i seguenti soggetti beneficiari:

- le Piccole e Medie Imprese;
- i liberi professionisti;

che alla data di presentazione della domanda

- abbiano una sede operativa nel Lazio; per i liberi professionisti, abbiano il luogo di esercizio dell’attività nel Lazio;
- abbiano ottenuto una garanzia da un Confidi a fronte dell’erogazione di un Finanziamento con le caratteristiche previste ai successivi articoli 7, 8 e 9.

La data di presentazione della domanda di VG coincide con la data di protocollo della domanda sul portale <https://www.farelazio.it>.

I soggetti richiedenti devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un'attività identificata come prevalente, rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007:

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
B	<i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i>
C	<i>Attività manifatturiere</i>
D	<i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
E	<i>Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
F	<i>Costruzioni</i>
G	<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
H	<i>Trasporto e magazzinaggio</i>
I	<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J	<i>Servizi di informazione e comunicazione</i>
K	<i>Attività finanziarie e assicurative</i>
L	<i>Attività immobiliari</i>
M	<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
N	<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>
O	<i>Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria</i>
P	<i>Istruzione</i>
Q	<i>Sanità e assistenza sociale</i>
R	<i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
S	<i>Altre attività di servizi</i>
T	<i>Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze</i>
U	<i>Organizzazioni ed organismi extraterritoriali</i>

Non sono in ogni caso finanziabili:

- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
- finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
- gioco d'azzardo e pornografia;

- settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i. specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line.
 - ii. destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. essere economicamente solido;
2. non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
3. non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
4. avere unità operativa nel territorio regionale, verificabile da idoneo titolo di disponibilità; per i liberi professionisti, avere il luogo di esercizio dell'attività nel territorio regionale; se il finanziamento garantito relativamente al quale si beneficia del VG è finalizzato ad un investimento, quest'ultimo deve essere localizzato in una sede operativa nel Lazio;
5. essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, rientranti in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 indicati all'art. 5; per i liberi professionisti, essere titolare di Partita IVA ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate all'articolo 5;
6. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
7. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
8. rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis", come risultante a seguito delle verifiche sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente in fase di presentazione della domanda;
9. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto 10) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.

11. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
12. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];

13. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
14. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
15. essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio;
16. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
17. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
18. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
19. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Artigiancassa S.p.A, di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto beneficiario (clausola antipantouflage);
20. non sussistere nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive , di Lazio Innova S.p.A., di Artigiancassa S.p.A, di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale. In caso contrario di impegnarsi a compilare il Documento “Dichiarazione relativa al conflitto di interessi”.

Le imprese straniere prive di unità operativa nel Lazio, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Il Richiedente, inoltre, entro la durata dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto gestore del DURC, deve risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 20) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line <https://www.farelazio.it> di cui all'articolo 10.

Art. 7 – Interventi e spese ammissibili

Il VG può coprire fino al 100% dei costi sostenuti per la Garanzia, entro il massimo di 7.500 Euro. Non è considerato spesa ammissibile il costo della Garanzia ottenuta a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI, in forma diretta o di controgaranzia.

Il valore del contributo erogabile (Voucher) sarà comunque calcolato sulla base del costo “di mercato” della garanzia, definito sulla base del “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” Aiuto di Stato N 182/2010, approvato con Decisione C(2010)4505 del 6.7.2010, ovvero di successive metodologie approvate ai sensi della “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie” o normativa comunitaria sostitutiva

Il Voucher non potrà comunque superare il costo effettivo della garanzia come risultante dalla documentazione contabile, contrattuale e fiscale emessa dal confidi che ha concesso la Garanzia all'Impresa beneficiaria, tale costo non potrà superare le condizioni pubbliche di offerta normalmente praticate dai confidi alle PMI.

Art. 8 – Caratteristiche del VG

La garanzia deve essere rilasciata a fronte di un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

a) Finalità

- realizzare investimenti connessi all'attività di impresa e/o dare copertura al fabbisogno di capitale circolante

b) Importo del finanziamento

- superiore a 10 mila euro e inferiore/uguale a 250 mila euro

c) Importo del VG

- Il contributo è determinato confrontando il costo effettivo sostenuto dall'impresa beneficiaria per l'ottenimento della garanzia e il costo “di mercato” della garanzia stessa, definito sulla base del “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” Aiuto di Stato N 182/2010, approvato con Decisione C(2010)4505 del 6.7.2010, ovvero di successive metodologie approvate ai sensi della “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie” o normativa comunitaria sostitutiva. L'ammontare del Voucher sarà pertanto determinato prendendo a riferimento il minore dei due costi e comunque non potrà eccedere il valore di 7.500 Euro per singola Garanzia.

d) Durata del finanziamento

- da 3 a 10 anni se finalizzato ad investimenti
- da 18 mesi a 3 anni se finalizzato alla copertura del fabbisogno di circolante

e) Ammissibilità del costo della garanzia

- Sono ammissibili solo le spese di garanzia per finanziamenti erogati in data successiva alla data di pubblicazione del presente bando.

f) Localizzazione

- se il finanziamento è finalizzato a investimenti, l'investimento oggetto del finanziamento deve essere localizzato nella regione Lazio;

- se il finanziamento è finalizzato a dare copertura al fabbisogno di circolante, è sufficiente che l'impresa beneficiaria abbia sede operativa nella regione Lazio.

Sono escluse:

- le spese non direttamente legate all'ottenimento della garanzia stessa;
- il costo della garanzia eventualmente rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ex L.662/96, in forma diretta o di controgaranzia o una copertura del rischio che abbia, comunque, natura di aiuto di Stato.
- le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese sostenute tramite c/c on line (home banking); non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti;
- le commissioni per operazioni finanziarie.

Il Voucher è concesso in regime "de minimis", entro il tetto massimo previsto dal corrispondente regolamento, ed è concedibile solo in caso di capienza con riferimento al plafond disponibile per il Richiedente, applicando la definizione di Impresa Unica (Reg. UE 1407/2013).

Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario. Nel caso in cui un Soggetto beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il Soggetto beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al Voucher.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale <https://www.farelazio.it>, accedendo alla pagina dedicata al "Voucher Garanzia" a partire dalle ore 9.00 del 18/09/2017 fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4 .

Per accedere al servizio messo a disposizione da Fare Lazio i soggetti richiedenti chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo <https://www.farelazio.it>. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante / libero professionista (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa / libero professionista (o dal procuratore). Essa deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo articolo 10 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in

materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" presente sul sistema. Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di agevolazione.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti all'articolo 6, tutta la documentazione specificata all'articolo 10, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <https://www.farelazio.it>. Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto richiedente potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa. Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Art. 10 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo 9 la seguente documentazione:

1. Documentazione relativa al costo della garanzia del confidi:
 - a. copia della delibera di concessione della garanzia del confidi debitamente firmata contenente le informazioni di cui all'art. 8; qualora la delibera non espliciti tutte le informazioni richieste nel suddetto articolo, il richiedente dovrà fornire ad integrazione, copia della delibera di concessione e la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento o dell'operazione di leasing;
 - b. copia della fattura del confidi;
 - c. copia dell'attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta di bonifico bancario e copia dell'estratto del conto corrente).

Tutti i giustificativi dovranno essere completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti e dei termini di pagamento.

2. Dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa e agli Aiuti De Minimis.
3. IBAN, su carta intestata a firma di un legale rappresentante, allegando un documento in corso di validità.
4. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 11.

Art. 11 – Istruttoria delle domande e concessione dell'agevolazione

L'istruttoria delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello. L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 9, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati nell'articolo 10 dell'Avviso;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità da 1) a 8) e la regolarità contributiva;

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione fornita dal richiedente, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Soggetto gestore è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni.

Le domande di agevolazione possono essere archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al Soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 12 – Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 9, nonché la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dall'Avviso elencate dall'articolo 10;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 11;

Art. 13 – Comunicazione degli esiti istruttori

Le richieste di erogazione sono deliberate dal Soggetto gestore a valere sul Voucher Garanzia entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata tramite il portale <https://www.farelazio.it> dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore trimestralmente provvederà alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul BURL.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai Soggetti beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Art. 14 – Modalità di erogazione del VG

Il Soggetto gestore procede all'erogazione del Voucher tramite bonifico bancario in un'unica soluzione, accreditando il conto corrente indicato dal beneficiario ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del presente Avviso.

Art. 15 – Obblighi del Soggetto beneficiario

I Soggetti beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf.

I Soggetti beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'ottenimento del VG con le seguenti modalità:

- a. fornendo sul sito web del Soggetto beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione delle finalità del VG ottenuto, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
- b. collocando almeno un poster con informazioni sul VG (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto.

Qualora i Soggetti beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

I Soggetti beneficiari, entro 3 mesi dall'ottenimento del VG, espongono una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico. La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale del Progetto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.

Art. 16 – Controllo e Monitoraggio

Il Soggetto gestore può visionare in ogni momento, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, la documentazione originale delle spese sostenute per l'acquisizione del VG, che deve essere conservata obbligatoriamente dal Soggetto beneficiario per 5 anni dall'erogazione del VG, pena la revoca del contributo.

Il Soggetto gestore verifica a campione i requisiti di ammissibilità autocertificati previsti all'articolo 6 del presente Avviso.

Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.

Art. 17 – Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <https://www.farelazio.it> al Soggetto gestore l'eventuale rinuncia all'aiuto firmata digitalmente.

Art. 18 – Revoca del beneficio

L'agevolazione concessa è soggetta a revoca totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del VG già erogato, in uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) in caso di gravi irregolarità risultanti anche da uno dei controlli di cui all'articolo 16;
- c) venir meno dei requisiti previsti dell'articolo 6;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria a causa di un fallimento fraudolento;
- e) gravi inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda di cui all'articolo 10;
- f) mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall'articolo 16;

Art. 19 – Revoca totale e recupero del VG

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui al precedente articolo 18, il soggetto gestore procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui all'articolo 17, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario.

Il Soggetto gestore, quindi, procede alla revoca del contributo, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Soggetto beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Il Soggetto gestore procede al recupero delle risorse nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

L'atto di revoca costituisce in capo al Soggetto gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso.

A tal fine il Soggetto gestore in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al Soggetto gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo artigiancassa@legalmail.it.

Gli uffici preposti del Soggetto gestore, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora il Soggetto gestore ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca determina, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione concessa. Il contributo percepito sarà restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del Soggetto gestore trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Art. 20 – Informativa a tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento dei dati forniti al Soggetto gestore a seguito della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità dell'Avviso stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dal Soggetto gestore per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché in attuazione del Decreto legislativo n. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e ss.mm.ii;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Lazio, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese”, costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale “Soggetto gestore”.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, scrivendo ad Artigiancassa S.p.A. – Direzione Agevolazioni e Sviluppo, Via Crescenzo del Monte, 25/45 - 00153 o a Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. - Area Legale, Viale America 351, 00144 Roma.

Per Artigiancassa S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati per è il Responsabile pro tempore della Direzione Agevolazioni e Sviluppo.

Per Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. il Responsabile del trattamento dei dati è l'Area Legale.

Art. 21 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa S.p.A..

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A. all'indirizzo PEC di cui all'art. 19 del presente Avviso.

Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a:

- Fare Lazio (www.farelazio.it): info@farelazio.it; numero verde dedicato per informazioni su funzionamento bandi ed istruttorie e per problematiche tecniche sulla piattaforma 800 97 97 80 operativo dal Lunedì al Venerdì orari 9.00/13.30 – 14.30/17.00.

Art. 22 – Disposizioni finali

Ai sensi dell'art 115 del Reg.(UE) 1303/2013 e dell'art. 6 del Reg. n. 821/2014, i soggetti ammessi a VG, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto Regolamento.

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale <https://www.farelazio.it> oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al Soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale <https://www.farelazio.it> nei casi previsti dall'Avviso.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Avviso, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURL le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il Soggetto gestore si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

GLOSSARIO

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

- a. «**VG**»: Voucher Garanzia;
- b. «**POR**»: Programma Operativo Regionale;
- c. «**Soggetto beneficiario**»: il soggetto giuridico (PMI, Libero professionista) che beneficia dell'agevolazione;
- d. «**De Minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'**Impresa Unica** in termini di **ESL**, non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- e. «**RGE**» o «**Regolamento Generale di Esenzione**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/I del 26.06.2014.
- f. «**Legale Rappresentante**»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.
- g. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- h. «**PMI**» o «**Piccole e Medie imprese**»: imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al **RGE** e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le **Imprese Autonome** che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «**Piccola Impresa**» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «**Media Impresa**» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come **Imprese Autonome**, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle **Imprese collegate** e, pro quota, delle **Imprese associate**.
- i. «**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- j. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
- k. **«Imprese Associate»:** in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- l. **«Imprese Collegate»:** in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:
- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
- Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
- m. **«Disciplina Antiriciclaggio»:** D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
- n. **«Impresa in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- o. **«Titolo di disponibilità»:** qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.
- p. **«Domicilio Fiscale»:** è quel luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari (pagamento dei tributi). Può coincidere o meno con la residenza. Ai fini del presente Avviso,

per Domicilio Fiscale è da intendersi quello indicato nel “Quadro B” - “attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”.

- q. «**Soggetti Terzi ed Indipendenti**»: i soggetti che non hanno interessi rispetto ai Richiedenti. Non sono comunque tali, ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci siano:
- l'amministratore, il titolare o un socio del Richiedente;
 - coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del titolare o amministratore o socio controllante del Richiedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione dell'Avviso.

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12- 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

Comunicazione della Commissione "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

L'Imposta di Bollo, ove dovuta ai sensi dell'Art. 13, Allegato A, Tariffa Parte I – D.P.R. 642/1972, tempo per tempo vigente, è assolta in modo virtuale come da Autorizzazione Bollo Virtuale n. 154420/08 Rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 31/12/2008